

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TORINO 3 – Zona Pinerolese

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE

Art.1 FINALITA'

1. Ai fini di una gestione venatoria della specie cinghiale tesa a regolarne la popolazione mantenendo densità compatibili con le altre componenti faunistiche e con le attività produttive agro - silvo - pastorali e al fine di garantire l'incolumità dei partecipanti e di coloro i quali praticano l'esercizio venatorio ad altre specie i cacciatori che intendono praticare la caccia al cinghiale in forma singola, organizzata o in selezione devono attenersi a quanto stabilito negli articoli successivi.

Art.2 TERRITORIO

1. Per la caccia alla specie cinghiale il territorio dell'Ambito viene suddiviso in due zone, individuate in base alle tipologie ambientali più caratteristiche, in particolare viene identificata una zona vocata per il cinghiale definita "Zona 1" e, al fine di garantire un razionale e sicuro svolgimento dell'attività venatoria da parte di tutti i cacciatori ammessi all'Ambito, viene identificata la "Zona 2" .

2. Definizione dei confini Zona 1: partendo da Piossasco, si segue la S.S. n. 589, in direzione Pinerolo, fino al bivio con la S.P. n. 193; la si percorre fino a Cumiana e da qui si prosegue fino alla località Colletta fiancheggiando il confine con il Comparto Alpino To-3 per scendere verso Giaveno fino all'incrocio con la strada per le frazioni San Giovanni e Pianca, di Trana; si percorre quest'ultima fino ad incrociare la S.S n. 589, nei pressi del Ponte sul Sangone a Trana; si percorre la S.S sino a Sangano, all'altezza dell'incrocio per Villarbasse; da qui si ritorna a Piossasco seguendo la vecchia strada Comunale, attraverso la frazione Galli, per immettersi nuovamente sulla Statale in prossimità del Confine con il Comune di Bruino.

3. E' facoltà del Comitato di Gestione suddividere il territorio di cui al comma 2 in settori, in funzione sia delle proprie esigenze gestionali e sia del numero delle squadre ammesse a tale tipo di caccia.

4. Definizione dei confini Zona 2: tutta la parte del territorio dell'Ambito non compresa nella Zona 1

Art.3 METODO DI CACCIA ZONA 1

1. La caccia al cinghiale può essere praticata in girata o in battuta con squadre di cacciatori e conduttori di cani; sarà cura del caposquadra o dei suoi vice ad annotare la metodologia di caccia sul registro di caccia di cui all'articolo 5 comma 7.

2. Nel territorio individuato come Zona 1 di cui all'art.2 comma 2, al cacciatore non iscritto in alcuna squadra è consentito praticare la caccia al cinghiale in forma singola solamente nei settori non occupati dalla presenza di una squadra autorizzata.

Art.4 FORMAZIONE DELLE SQUADRE

1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C. TO 3 può partecipare alla formazione delle squadre.

2. Ogni Squadra per essere validamente costituita deve essere composta da non meno di 25 cacciatori, regolarmente ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C. TO3, ed essere dotata di un responsabile e di due vice, liberamente individuati dai componenti stessi.

3. Ogni cacciatore iscritto ad una squadra è soggetto alle disposizioni di cui all'art.12.

4. I componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA piemontesi nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n 90-3600 del 19.3.2012 e ss .mm. ii. e del Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8

Art.5 DISPOSIZIONI OPERATIVE

1. Tutti i cacciatori che desiderano partecipare al prelievo del cinghiale nel territorio dell'ATC devono provvedere al pagamento della quota stabilita dal Comitato di Gestione.
2. Ad inizio della stagione venatoria si procede ad un sorteggio fra le squadre ammesse per stabilire l'assegnazione dei settori di caccia all'interno del territorio indicato all'art.2, comma 2 . Il sorteggio stabilirà l'ordine della prima cacciata e le successive saranno effettuate a rotazione secondo l'esito del sorteggio effettuato per la prima cacciata.
3. La partecipazione alla cacciata comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotato sul tesserino regionale.
4. Per operare sul territorio individuato, la "consistenza effettiva" della squadra deve essere di almeno 12 cacciatori per la battuta e non superare di 6 cacciatori per la girata.
5. Le squadre agiscono sotto la responsabilità di un responsabile o, in caso di sua assenza, di un vice - responsabile.
6. Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione.
7. All'inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa viene dotata di un apposito "registro di caccia" suddiviso per giornate.
8. I nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata debbono essere annotati sul registro prima dell'inizio della stessa.
9. Il registro, nel corso della cacciata, deve essere sempre in possesso del responsabile della squadra e sempre disponibile per ogni controllo.
10. Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell'Ambito entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.
11. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 1, lettera g, gli iscritti alla cacciata in squadra non possono esercitare altre forme di caccia nella stessa giornata finché iscritti nel registro di caccia.
12. I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.

Art.6 RESPONSABILE DELLA SQUADRA

1. Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R.94-3804 del 27 aprile 2012 s.m.i. integrato con la D.G.R. 17-5754 del 06 maggio 2013.
2. Il responsabile ed i suoi vice, massimo due, (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'A.T.C., solo per cause di forza maggiore) per essere prescelti non debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 e 21 della Legge 157/92 o in quelle dell'art. 40 comma 4 della L.R. 5/2012, per le due annate venatorie precedenti la designazione.
3. Il responsabile o uno dei 2 vice, in caso di sua assenza, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente regolamento e da ogni altra disposizione che dovesse essere emanata dalla Giunta regionale o dal Comitato di Gestione.
4. I responsabili delle squadre provvederanno a tabellare i settori con le tabelle fornite dall'Ambito e con il coordinamento del Comitato di Gestione.
5. In caso di mancato adempimento di cui ai commi precedenti da parte di un caposquadra o di un suo vice, il Comitato di gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

Art.7 AMMISSIONE DELLE SQUADRE

1. La domanda di ammissione al territorio identificato all'art. 2 deve essere presentata, da parte del responsabile, all'A.T.C. - TO 3 , su apposito modulo predisposto dal Comitato di gestione, entro i termini stabiliti di anno in anno dallo stesso e comunque entro e non oltre il 31 luglio

2. Il Comitato di gestione entro il 10 Settembre provvede autonomamente, tenendo comunque conto dei criteri di ammissione agli A.T.C. stabiliti dalla Giunta Regionale, all'accettazione (o al motivato rigetto) delle richieste.

Art.8 PARTECIPAZIONI OCCASIONALI

1. Il responsabile della squadra potrà richiedere all'A.T.C. - TO3, almeno entro le 24 ore precedenti la cacciata, l'ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di cinque per cacciata.

2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di "consistenza effettiva", per lo svolgimento della cacciata.

3. I partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata ed essere in possesso del tesserino di riconoscimento.

Art.9 ABBATTIMENTI

1. I capi feriti durante la cacciata debbono essere recuperati dai cacciatori partecipanti con i propri mezzi.

2. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza.

3. Qualora il capo ferito trovi rifugio in un settore assegnato ad altra squadra lo stesso può essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato al massimo da tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante nella zona se presente.

4. Al termine della cacciata deve essere annotato sul registro il numero di capi abbattuti, distinti per sesso e, approssimativamente, per età. Di tale numero deve essere data comunicazione all'A.T.C. - TO3 entro le successive 48 ore.

5. Al fine di identificare i capi abbattuti è fatto obbligo di apporre una fascetta identificativa fornita dall'ATC; tutte le fascette non utilizzate dovranno essere riconsegnate entro il 28 febbraio.

6. Le squadre devono avere la bolla di smaltimento categoria 3 Reg CEE 1069/2009 e trasmetterla all'Ambito alla fine della stagione venatoria.

Art.10 SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI

1. Al tramonto del giorno precedente lo svolgimento della cacciata, a cura della squadra operante, devono essere apposte tabelle di avviso ben visibili lungo le vie di accesso ai settori interessati indicanti "CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO" Dette tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata, a cura della squadra operante. La mancata apposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l'assenza della squadra comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all'area.

Art.11 METODO DI CACCIA ZONA 2

1. La caccia al cinghiale può essere praticata singolarmente.

2. I cacciatori che intendono praticare la caccia al cinghiale nella Zona 2, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.12.

3. I cacciatori che intendono praticare la caccia al cinghiale nella Zona 2, devono annotare sulla scheda autorizzativa predisposta dall'Ambito la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi prelevati;

Art.12 CONTRASSEGNI

1. Su tutto il territorio dell'ATCTO3 il prelievo della specie cinghiale è autorizzato, in tutte le sue forme esclusivamente a fronte dell'apposizione dello specifico timbro sul tesserino venatorio regionale al momento del rilascio dello stesso.

2. Il timbro riporterà la dicitura " ATCTO3 Autorizzazione al prelievo della specie cinghiale" e verrà rilasciato, a fronte dell'attestazione del previsto pagamento della quota stabilita dal Comitato di Gestione.

3. Tale autorizzazione comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo abbattuto. In assenza di tale autorizzazione il possessore del capo sarà perseguito ai termini di legge.
4. E' fatto obbligo di applicare, in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato, il contrassegno fornito dall'Ambito. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.
5. L'applicazione del contrassegno, così come disposto al comma 4, è obbligatoria anche in caso di abbattimento da parte del singolo o delle squadre di cacciatori che esercitano qualsiasi forma di attività venatoria al cinghiale all'interno di entrambe le Zone di caccia al cinghiale.
6. Fermi restando i limiti di carniere previsti dalla normativa vigente ciascun cacciatore potrà ritirare il numero di contrassegni che ritiene opportuno fino alla corrispondenza del carniere massimo stagionale.
7. I contrassegni smarriti, distrutti o danneggiati non verranno sostituiti
8. Per le squadre praticanti la caccia al cinghiale nella Zona 1 individuata dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento, i contrassegni possono essere ritirati dai rispettivi responsabili di squadra.

Art.13 CACCIA IN SELEZIONE

1. Sono individuate, nell'ambito del territorio dell'A.T.C., due sub-unità gestionali, di seguito denominate «Distretti», all'interno dei quali effettuare la caccia di selezione al cinghiale. Nell'ambito dei due Distretti, denominati "Nord" e "Sud" verranno identificati con delibera del Comitato di gestione i settori di caccia entro i quali operare il prelievo.
2. Il piano di prelievo verrà organizzato secondo le metodologie indicate nelle linee guida regionali.

Art. 14 AMMISSIONE AL PIANO DI PRELIEVO SELETTIVO

1. L'accesso al piano di prelievo è consentito, previa presentazione di domanda di partecipazione, ai cacciatori, che ne fanno richiesta, e previa frequentazione di un percorso formativo. Il cacciatore deve inoltre essere in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata". Tale certificato non è necessario per i cacciatori in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi acquisita prima del settembre 1996 e/o per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti.
2. Il cacciatore che intende praticare la caccia di selezione al cinghiale cumulativamente con quella al capriolo dovrà obbligatoriamente richiedere per entrambe lo stesso settore.
3. Le autorizzazioni saranno concesse tenendo conto della data di presentazione della richiesta e previo versamento della quota relativa al capo da prelevare stabilita annualmente dal Comitato di gestione nel rispetto dei parametri indicati dalla Giunta regionale.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni, ove si eserciti contestualmente il prelievo selettivo della specie capriolo, si terrà altresì conto della densità ricettiva massima di ciascun settore dando priorità di accesso ai cacciatori che esercitano la caccia di selezione al capriolo in via esclusiva o cumulativa con quella al cinghiale.
5. I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'Ambito la seguente documentazione:
 - a) una cartolina autorizzativa, indicante il Distretto, il Settore ed il periodo di prelievo;
 - b) contrassegni da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;

c) un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette dislocate sul territorio di competenza;

6. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori alla sede dell'Ambito entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 4, lett. dd) della l.r. 5/2012.

7. Non verranno sostituiti i contrassegni smarriti, distrutti o danneggiati

8. Per tale forma di caccia, è ammessa la pratica del foraggiamento attrattivo sui punti di sparo utilizzando a supporto dei prelievi selettivi esclusivamente mais in grani con particolare divieto per l'uso di scarti alimentari o di macellazione e di ogni altro rifiuto organico. E' consentito l'utilizzo di massimo 2 KG di mais da granella per sito.

Art. 15 MODALITÀ DI PRELIEVO

1. Nell'ambito di ogni Distretto, la caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata esclusivamente nei Settori individuati e delimitati da apposite tabelle.

2. Ogni cacciatore, nel corso della stagione di caccia, non potrà esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini del Distretto e del Settore assegnato ed indicato sulla cartolina autorizzativa.

3. Nell'assegnare il settore si terrà conto della preferenza espressa con la domanda di partecipazione. Ove non fosse possibile si assegnerà un settore diverso utilizzando come criterio di preferenza la data di presentazione della domanda e se necessario il sorteggio.

4. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.

5. Il prelievo selettivo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre si potrà essere esercitato esclusivamente da appostamento che dovrà essere raggiunto con l'arma scarica e chiusa nella custodia. Nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio potrà essere esercitata anche alla cerca.

6. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato una infrazione al presente Regolamento.

7. Il cacciatore dovrà segnare la giornata di caccia sul tesserino regionale e sull'autorizzazione nonché compilare in ogni sua parte un tagliando del blocchetto assegnato, indicando l'area in cui effettuerà l'attività venatoria selettiva; la parte "figlia" del tagliando dovrà essere imbucata, prima di iniziare l'attività venatoria, nelle apposite cassette.

8. Il carnere giornaliero e stagionale per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è riferito a quello indicato dal calendario venatorio, fatta salva la possibilità di prelevare anche altri capi di ungulato ruminante.

9. Il cacciatore che pratica la caccia di selezione al cinghiale è tenuto a coordinarsi con il cacciatore di riferimento del proprio settore con le stesse modalità previste nel regolamento per la caccia di selezione al capriolo.

10. Ogni cacciatore che abbatte un cinghiale durante l'esercizio venatorio è tenuto a consegnare all'ASL campioni dell'animale abbattuto per le analisi sanitarie previste.

In particolare un campione di lingua o diaframma, da consegnare confezionato in duplice involucro, del peso minimo di 100 grammi, per la ricerca della Trichinella. Si evidenzia che le carcasse, le carni, i sottoprodotti e qualsiasi parte dei suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.

Si ricorda inoltre l'obbligo di indicare sul modulo di accompagnamento dei campioni inviati all'ASL le coordinate geografiche del luogo di abbattimento dell'animale, il numero di fascetta e nome dell'operatore.

In caso di consegna di più campioni è fondamentale il confezionamento separato di ogni campione.

11. Chi avesse completato un primo abbattimento potrà di volta in volta richiedere ulteriori assegnazioni senza necessità di presentare nuova domanda e senza ulteriori costi, fino ad

esaurimento della disponibilità di capi e fermi restando i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio; inizialmente vengono forniti due contrassegni.

Art. 16 MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria in selezione è consentito con i seguenti mezzi:

- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- caricamento singolo manuale;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 5.1. b);

arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre);

2. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà comunicarlo immediatamente all'A.T.C. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero. L'A.T.C. potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dalla stessa. In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

3. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.

Art. 17 CENTRO DI CONTROLLO

La caccia di selezione deve essere praticata nel rispetto delle norme di biosicurezza previste dalla Regione Piemonte, in deroga a quanto previsto dalla precedente normativa venatoria, i dati biometrici dovranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati all'ATC TO 3 nelle 48 ore successive all'abbattimento".

Art.18 NORME DI SICUREZZA

1. Ogni cacciatore o responsabile deve sospendere immediatamente l'attività venatoria in caso di intrusione di terzi all'interno della zona di caccia o per qualsivoglia altro evento che ritenga possa determinare pericolo per se, per i partecipanti all'attività venatoria o soggetti terzi.

2. Relativamente al prelievo selettivo o singolarmente in caccia programmata, il cacciatore deve stabilire la profondità massima di sparo assicurandosi che il presunto punto di impatto del proiettile nel terreno sia a vista.

3. I cacciatori ammessi a qualunque forma di prelievo del cinghiale devono provvedere che tutti i capi abbattuti siano testati secondo le disposizioni sanitarie.

Art.19 DIVIETI E SANZIONI

1. Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dall'art. 40 comma 4 della L.R. 5/2012, è vietato:

- a) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo di apertura e chiusura della cacciata indicato sul registro di caccia al cinghiale/ scheda autorizzativa predisposta dall'Ambito e durante lo svolgimento della caccia al cinghiale nella zona 1 e 2;
- b) abbattere, per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale o nello svolgimento della caccia al cinghiale nella zona 1 e 2, un capo diverso dal cinghiale;
- c) effettuare la cacciata senza il numero minimo di cacciatori previsto dall'art. 5;
- d) effettuare la cacciata senza la presenza del responsabile o di un suo vice;
- e) esercitare la caccia in un settore diverso da quello assegnato;
- f) cacciare e/o abbattere il cinghiale in un settore occupato da un'altra squadra;

- g) esercitare altro tipo di caccia se/o finché iscritti nel registro di caccia come presente e partecipante alla cacciata o nello svolgimento della caccia al cinghiale nella zona 1;
- h) inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito può essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato al massimo da tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante nella zona se presente.
- i) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso le tabelle o altri segnali apposti in attuazione del presente regolamento.
- j) effettuare la Girata in più di 6 cacciatori
- k) limitare in alcun modo l'attività venatoria di cacciatori che praticano l'attività venatoria nei confronti di altre specie

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ove non già prevista specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40 comma 5 lettera dd) della L.R. 5/2012.

Per quanto non espressamente citato dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni in materia venatoria e le indicazioni e limitazioni imposte dalla PSA.